

FAQ CIG IN DEROGA COVID – 19 aggiornate al 18 maggio 2020

SOMMARIO

STATO AVANZAMENTO DOMANDA DI CIGD	4
Come può un'azienda e/o un lavoratore conoscere lo stato dell'iter della domanda di CIGD che la/o riguarda?.....	4
Con quale ordine vengono istruite le domande di CIGD?	4
AMBITO APPLICAZIONE CIGD	4
Possono accedere alla CIGD le imprese che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 148/2015, hanno accesso solo alla CIGS ma non alla CIGO (esempio: aziende del settore commercio con più di 50 addetti)?	5
Le imprese che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 148/2015, hanno accesso solo alla CIGS ma non alla CIGO (esempio: aziende del settore commercio con più di 50 addetti), possono interrompere l'intervento della CIGS in corso e richiedere la CIGD?	5
Un'azienda artigiana che, indipendentemente dalla dimensione, non abbia versato la contribuzione al Fondo di solidarietà alternativo (FSBA), può richiedere l'intervento della CIGD oppure deve comunque richiedere l'assegno ordinario al FSBA?	5
Un'azienda iscritta al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), con attuali dipendenti superiori a 5 che non ha versato nei 6 mesi precedenti il FIS per la media occupazionale non superata dei 5 lavoratori, può richiedere l'intervento della CIGD oppure deve comunque presentare domanda di ammortizzatore sociale al Fondo?	5
Un'azienda con organico da 6 a 15 dipendenti ed iscrizione al FIS, può presentare domanda di CIGD?	5
Un'azienda operante nel settore agricolo deve presentare domanda di CISOA o di CIGD?	6
Lo smaltimento delle ferie residue è condizione necessaria per richiedere l'intervento della CIGD?	6
PROBLEMATICHE DI NATURA TECNICO/INFORMATICO	6
Un'azienda riscontra sia nella fase di profilazione sia nella fase di presentazione della domanda delle problematiche di natura tecnica/informatica, cosa può fare?	6
PROFILAZIONE DELL'AZIENDA	6
Cosa fare se un'azienda non riceve le credenziali di accesso o non riesce a recuperare la password?	6
Occorre inserire la sede operativa anche se uguale alla sede legale? E quando occorre inserire i dati del Soggetto con potere di firma?	7
Cosa fare per modificare il Power User?	7
Cosa fare per verificare se un'azienda è già registrata su GeFo?	7
Cosa fare per modificare i dati del profilo del Soggetto richiedente registrato a GeFo?	7

Nella profilazione aziendale vengono richiesti dati economici/patrimoniali al punto g). È un dato obbligatorio o è possibile inserire campo "0"?	7
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGD	7
Qual è la procedura per la presentazione della domanda di CIGD?	7
Un'azienda può annullare una domanda erronea al fine di ripresentarne una corretta?	7
La domanda di CIGD deve essere presentata unicamente dal legale rappresentante o anche da un intermediario?	8
Alla domanda di presentazione di CIGD deve essere allegata anche una dichiarazione che attesta la condizione specifica del latore di lavoro rispetto all'utilizzo di altri ammortizzatori?	8
Nel caso di aziende con sede produttiva in Lombardia, poiché si fa riferimento a D.L. differenti (9/2020 art.17 e 18/2020 art.22), a quale Decreto occorre far riferimento per la presentazione della domanda di CIGD? Occorre presentare due richieste distinte? La prima in riferimento all'art.17 del D.L. 9/2020 per 4 settimane e la seconda in riferimento all'art.22 del D.L. 18/2020 per altre 9 settimane?	8
Nel caso di un'azienda con più sedi operative in Regioni diverse (meno di 5) occorre presentare una domanda per ciascuna sede?	8
Nel caso di un'azienda con più sedi operative in Regioni diverse (più di 5) occorre presentare una domanda per ciascuna sede?	9
La sezione f) della domanda prevede che il datore di lavoro selezioni una o più voci in relazione alla condizione vigente; se trattasi di azienda che non può accedere alla CIGO o al FIS perché non ha i requisiti, deve barrare il punto 1?	9
Nel caso di un'azienda con sede in Lombardia con dipendenti compresi tra 6 e 15 beneficiaria ex D.L. n. 9/2020 di CIGD per 4 settimane ed ex DL 18/2020 di FIS per 9 settimane, è previsto un ordine di precedenza rispetto alla presentazione delle domande?	9
TEMPISTICHE	9
La domanda di CIGD entro quale periodo temporale può essere richiesta? E per quale periodo massimo?	9
In caso di assunzione di personale successivamente alla data al 23 febbraio 2020, sono previste misure specifiche?	10
Nel caso di un'azienda con unità produttiva in Lombardia che ha diritto a 13 settimane di CIGD, può presentare una prima richiesta per 4 settimane e successivamente una di 9 oppure deve presentare un'unica domanda per 13 settimane continuative?	10
Il limite delle 13 settimane ex combinato disposto art. 17 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. n. 18/2020 è valido solo per le aziende con unità produttiva in Lombardia, che hanno chiuso in seguito alle ordinanze emanate con D.L. 23/02/2020?	10
Il periodo di CIGD deve essere indicato per ciascun lavoratore?	11
INFORMATIVA OO.SS. E ACCORDO SINDACALE	11
L'accordo sindacale è obbligatorio per la presentazione della CIGD?	11
Ai fini della sottoscrizione dell'accordo sindacale, è disponibile un modello da utilizzare?	11

In relazione all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, cosa si intende per accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6?	11
Per le aziende fino a 5 dipendenti esonerate dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, è comunque necessaria l'informativa da presentare alle OO.SS?	11
Per le aziende sopra i 5 dipendenti, con quali organizzazioni sindacali è possibile procedere con la sottoscrizione dell'accordo sindacale per la richiesta della CIGD?	12
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	12
Analogamente a quanto previsto per l'accesso alla CIGO e al Fondo di solidarietà, anche il trattamento di CIGD è limitato ai soli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante o è esteso ad altre tipologie di apprendistato?	12
Qual è il trattamento previsto per i lavoratori intermittenti?	12
EROGAZIONE DELLA CIGD	13
Come funziona l'anticipazione sociale?	13
In quale misura viene erogata la CIGD al dipendente?	14
Con quale modalità e tempistica viene erogata la CIGD al dipendente?	14
Nel caso di presentazione CISOA sarà comunque possibile richiedere il pagamento direttamente al dipendente?	14
Il trattamento di CIGD dei lavoratori agricoli a tempo determinato è compatibile con l'indennità prevista dall'articolo 30 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020?.....	14
TRATTAMENTO DEI DATI	15
Quali dati devono essere inseriti nell'atto di nomina a responsabile trattamento dei dati personali? L'atto di nomina a responsabile trattamento dei dati personali deve essere allegato?	15

STATO AVANZAMENTO DOMANDA DI CIGD

Come può un'azienda e/o un lavoratore conoscere lo stato dell'iter della domanda di CIGD che la/o riguarda?

Regione Lombardia sta gestendo, in questo momento, molte migliaia di domande presentate dalle imprese sulla piattaforma informatica: si tratta di numeri cresciuti in modo esponenziale a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

I **datori di lavoro** o i soggetti abilitati possono monitorare, mediante il portale GeFo, la situazione delle domande accedendo all'elenco domande per azienda. In ciascuna domanda è visualizzabile lo stato della stessa e l'ultimo iter. Se l'istanza è decretata risulta lo stato "finanziata" e l'ultimo iter "decretata". Inoltre, è presente, nella sezione Azioni della domanda, un'icona a forma di libro, all'interno della quale è riportato il numero del decreto e la data del medesimo.

Sul sito di Regione Lombardia al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/impresegestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/20200325-ammortizzatori-coronavirus/20200325-ammortizzatori-coronavirus>

è possibile altresì visualizzare e/o scaricare i Decreti attuativi della CIG in deroga, suddivisi per numero e data con i relativi allegati contenenti l'elenco delle aziende autorizzate.

L'INPS, completata l'istruttoria interna, emette la propria autorizzazione al pagamento, che sarà resa disponibile all'interno del Fascicolo elettronico e notificata al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione di tale autorizzazione, i **datori di lavoro** dovranno inoltrare all'INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" in modalità semplificata (messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020).

Per ovviare alla tempistica delle procedure, Regione Lombardia ha promosso con le Parti sociali uno specifico Fondo Anticipazione Sociale per accelerare anche le anticipazioni della Cassa integrazione erogate dalle Banche che ammontano a 1.400 euro per nove settimane.

Per presentare domanda, i **lavoratori** in cassa integrazione possono contattare gli istituti di credito. L'elenco delle banche aderenti alla convenzione nazionale è pubblicato sul nostro portale <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/impresegestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020>

Con quale ordine vengono istruite le domande di CIGD?

Le domande sono istruite in ordine cronologico e sono decretate via via che superano i controlli istruttori.

Chiaramente le domande delle aziende più piccole, per le quali non è previsto l'accordo sindacale, concludono di norma più velocemente l'istruttoria.

L'Ufficio competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, in sede d'istruttoria delle domande, contatta il referente aziendale indicato nell'istanza qualora emergessero delle criticità.

AMBITO APPLICAZIONE CIGD

Possono accedere alla CIGD le imprese che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 148/2015, hanno accesso solo alla CIGS ma non alla CIGO (esempio: aziende del settore commercio con più di 50 addetti)?

La circolare INPS n. 47/2020 chiarisce che queste imprese possono richiedere la CIGD.

Inoltre, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 8 aprile 2020 chiarisce che resta ferma la possibilità per i datori di lavoro che hanno accesso solo alla CIGS ma non alla CIGO di continuare a ricorrere alle causali previste dalla legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale di cui al D.lgs. n. 148/2015. È il caso, ad esempio, delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della CIGD di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 non consente, allo stato, di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore.

Le imprese che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 148/2015, hanno accesso solo alla CIGS ma non alla CIGO (esempio: aziende del settore commercio con più di 50 addetti), possono interrompere l'intervento della CIGS in corso e richiedere la CIGD?

La circolare INPS n. 47/2020 chiarisce che anche in questo caso le imprese possono richiedere la CIGD.

Un'azienda artigiana che, indipendentemente dalla dimensione, non abbia versato la contribuzione al Fondo di solidarietà alternativo (FSBA), può richiedere l'intervento della CIGD oppure deve comunque richiedere l'assegno ordinario al FSBA?

La circolare INPS n. 47/2020 ha chiarito quanto segue: *d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato* "In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B".

Quindi la domanda deve essere fatta al FSBA e non può essere richiesta la CIGD.

Un'azienda iscritta al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), con attuali dipendenti superiori a 5 che non ha versato nei 6 mesi precedenti il FIS per la media occupazionale non superata dei 5 lavoratori, può richiedere l'intervento della CIGD oppure deve comunque presentare domanda di ammortizzatore sociale al Fondo?

L'azienda se iscritta al FIS deve presentare domanda di specifico ammortizzatore sociale direttamente al Fondo.

Un'azienda con organico da 6 a 15 dipendenti ed iscrizione al FIS, può presentare domanda di CIGD?

La circolare INPS n. 47/2020 prevede che le aziende iscritte al FIS devono presentare domanda di specifico ammortizzatore sociale presso il Fondo e non possono accedere alla CIGD, fatte salve le domande di CIGD presentate per il periodo massimo concedibile (1 mese pari a 4 settimane) ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020, come da messaggio INPS 1478 del 2 aprile 2020.

Un'azienda operante nel settore agricolo deve presentare domanda di CISOA o di CIGD?

Sulla base di quanto precisato dalla circolare INPS n. 47/2020, per le aziende che rientrano nell'ambito di applicazione della CISOA è stata istituita un'apposita causale denominata "COVID-19 CISOA". La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa di riferimento (artt. 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457) e con le modalità definite dall'INPS.

Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili per i lavoratori beneficiari della prestazione (*lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite*) sarà possibile chiedere la tutela della CIGD. La Regione, previa verifica che l'azienda non abbia già usufruito dell'intero periodo concedibile, potrà emanare un decreto concedendo un periodo residuo nel rispetto del limite delle settimane previste dalla normativa.

Lo smaltimento delle ferie residue è condizione necessaria per richiedere l'intervento della CIGD?

La circolare INPS n. 47/2020 chiarisce che: "anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019)".

PROBLEMATICHE DI NATURA TECNICO/INFORMATICO

Un'azienda riscontra sia nella fase di profilazione sia nella fase di presentazione della domanda delle problematiche di natura tecnica/informatica, cosa può fare?

- Consultare sul portale GEFO un sistema di FAQ guidato, al seguente link: <https://gefo.servizirl.it/dgformazione/>
- contattare il call center al numero 800.131.151
- inviare una mail all'indirizzo assistenzaweb@regione.lombardia.it

PROFILAZIONE DELL'AZIENDA

Cosa fare se un'azienda non riceve le credenziali di accesso o non riesce a recuperare la password?

- Se l'azienda utilizza lo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, si consiglia di verificare la cartella Spam oppure la posta Indesiderata; se non si trova la mail con le credenziali, si invita l'azienda a provare nuovamente il recupero collegandosi al link gefo.servizirl.it/dgformazione.
- Se l'azienda ha cambiato l'indirizzo di posta elettronica e quindi le serve ricevere le credenziali ad un indirizzo diverso da quello indicato su GeFo, deve inviare una mail all'indirizzo profilazione@ariaspa.it indicando nome, cognome, numero di telefono e il nuovo indirizzo di posta sul quale vuole ricevere le credenziali.

Cosa fare se non appare la voce “nuova domanda CIG”?

Occorre verificare che il link sul quale si sta operando sia quello corretto gefo.servizirl.it/dgformazione, oppure verificare che la sede operativa sia abilitata.

Occorre inserire la sede operativa anche se uguale alla sede legale? E quando occorre inserire i dati del Soggetto con potere di firma?

Occorre inserire sempre una sede operativa (anche se uguale alla sede legale).

I dati del soggetto che firmerà la pratica sono da inserire solo se il Soggetto è diverso dal rappresentante legale.

Cosa fare per modificare il Power User?

Se ha la necessità di modificare il power user, oppure di associare un nuovo utente ad un vecchio operatore, scriva il suo nome, cognome e numero di telefono all'indirizzo profilazione@ariaspa.it; sarà ricontattato da operatori dedicati al supporto richiesto nelle fasi di profilazione su GeFo.

Le chiamate da parte degli operatori telefonici potrebbero arrivare da un numero anonimo o comunque da un numero diverso dal numero verde dell'assistenza.

Cosa fare per verificare se un'azienda è già registrata su GeFo?

Se ha la necessità di verificare se un'azienda è già registrata su GeFo, scriva il suo nome, cognome e numero di telefono all'indirizzo profilazione@ariaspa.it

Cosa fare per modificare i dati del profilo del Soggetto richiedente registrato a GeFo?

Se ha la necessità di modificare i dati di un'azienda già registrata a GeFo (ad esempio aggiornamento rappresentante legale; aggiornamento ragione sociale), scriva il suo nome, cognome e numero di telefono all'indirizzo profilazione@ariaspa.it.

Nella profilazione aziendale vengono richiesti dati economici/patrimoniali al punto g). È un dato obbligatorio o è possibile inserire campo “0”?

Sì, è possibile inserire campo “0”; la procedura si conclude comunque correttamente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGD

Qual è la procedura per la presentazione della domanda di CIGD?

La presentazione della CIGD deve essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso al portale regionale: <https://gefo.servizirl.it/dgformazione/>

Un'azienda può annullare una domanda erronea al fine di ripresentarne una corretta?

Sì, l'azienda può autonomamente annullare la domanda presentata, accedendo con proprie credenziali al portale GeFo mediante apposita funzione attiva solo per le domande in istruttoria (cliccare sull'icona *chiede annullamento della domanda di CIGD in deroga*). La domanda passa in stato Rinunciato e nell'iter viene aggiunto il passo “Domanda annullata”. Nella cartella “Documenti” sarà presente la richiesta di annullamento protocollata. Questo documento viene prodotto allegato e protocollato automaticamente dal sistema.

La domanda di CIGD deve essere presentata unicamente dal legale rappresentante o anche da un intermediario?

La domanda può essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/1979 (consulente del lavoro, dottore commercialista, avvocato e procuratore legale, ragioniere e perito commerciale nonché il funzionario dell'associazione datoriale) che sia delegato dal legale rappresentante.

Alla domanda di presentazione di CIGD deve essere allegata anche una dichiarazione che attesta la condizione specifica del latore di lavoro rispetto all'utilizzo di altri ammortizzatori?

Nel portale GEFO, la compilazione della domanda di CIGD è guidata e prevede il rilascio di una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro.

Al termine della compilazione, sarà possibile scaricare dal sistema la domanda di trattamento di CIGD completa di tutte le dichiarazioni necessarie. Al fine di semplificare la procedura, le dichiarazioni presenti nella domanda di trattamento di CIGD sono state semplificate rispetto a quelle inserite nell'accordo sindacale standard e nell'Accordo Quadro del 23 marzo 2020.

Nel caso di aziende con sede produttiva in Lombardia, poiché si fa riferimento a D.L. differenti (9/2020 art.17 e 18/2020 art.22), a quale Decreto occorre far riferimento per la presentazione della domanda di CIGD? Occorre presentare due richieste distinte? La prima in riferimento all'art.17 del D.L. 9/2020 per 4 settimane e la seconda in riferimento all'art.22 del D.L. 18/2020 per altre 9 settimane?

Le modalità di presentazione della domanda di CIGD sono le medesime per l'art. 17 del D.L. n. 9/2020 e l'art.22 del D.L. n. 18/2020.

È possibile, per ciascuna unità produttiva, presentare un'unica domanda per un unico periodo continuativo, oppure presentarne più di una per periodi non continuativi purché la durata massima richiesta non sia superiore alla durata massima prevista (13 settimane). In caso di presentazione di più domande, la/e domanda/e successiva/e alla prima sono classificate come proroghe.

Nel caso di un'azienda con più sedi operative in Regioni diverse (meno di 5) occorre presentare una domanda per ciascuna sede?

Ai sensi della circolare INPS n. 47/2020 sezione F "Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive".

Nel caso di un'azienda con più sedi operative in Regioni diverse (più di 5) occorre presentare una domanda per ciascuna sede?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un avviso pubblicato il 30 aprile 2020 ha chiarito che a seguito della conversione in Legge - L.24 aprile 2020, n. 27 - con modificazioni, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di Decreti legislativi*", all'art. 22 sono stati aggiunti al comma 4, i seguenti periodi "Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province Autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei Decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di Regioni o Province Autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero".

Il Decreto interministeriale del 24 marzo 2020 (decreto di riparto) assegna al Ministero per conto delle Regioni interessate la competenza a gestire le istanze (e il relativo trattamento di integrazione salariale) in deroga per quelle imprese che abbiano sedi produttive site in 5 o più Regioni.

Per quando sopra detto, nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte hanno sede nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ovvero nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM dell'1 marzo 2020 se il datore di lavoro presenta un'unica istanza per periodi maggiori alle nove settimane, sarà lo stesso Ministero ad autorizzare il trattamento d'integrazione salariale in deroga. L'istanza deve essere inoltrata al Ministero per il tramite della piattaforma CIGSonline, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, individuando tutte le unità aziendali coinvolte.

Qualora sia presentata al Ministero del Lavoro una domanda solo per un periodo massimo di 9 settimane, la seconda istanza dovrà essere presentata alla Regione competente, secondo le indicazioni dalla stessa fornita, per le settimane aggiuntive (artt. 22 commi 3 e 8-quater della L.27/2020).

Regione Lombardia nel confermare tale indicazione, comunica che resta valido l'Accordo sindacale già sottoscritto per le medesime unità produttive/operative e inviato in occasione della presentazione dell'istanza al Ministero, qualora tale Accordo preveda la durata della CIGD anche per le settimane aggiuntive.

La sezione f) della domanda prevede che il datore di lavoro selezioni una o più voci in relazione alla condizione vigente; se trattasi di azienda che non può accedere alla CIGO o al FIS perché non ha i requisiti, deve barrare il punto 1?

Si, deve essere selezionato il punto 1.

Nel caso di un'azienda con sede in Lombardia con dipendenti compresi tra 6 e 15 beneficiaria ex D.L. n. 9/2020 di CIGD per 4 settimane ed ex DL 18/2020 di FIS per 9 settimane, è previsto un ordine di precedenza rispetto alla presentazione delle domande?

Si suggerisce di esaurire prima il FIS e poi di accedere alla CIGD. Tuttavia, nel caso in cui l'azienda abbia già presentato domanda di CIG in deroga per le 4 settimane, la Regione, previa verifica, potrà emanare il decreto autorizzativo.

TEMPISTICHE

La domanda di CIGD entro quale periodo temporale può essere richiesta? E per quale periodo massimo?

La domanda di CIGD può essere richiesta a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La data di fine CIGD non può superare la data del 31 agosto 2020.

La data di inizio CIGD deve corrispondere alla data in cui è intervenuta effettivamente la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa pertanto può corrispondere al 23 febbraio 2020 o essere successiva.

Nella domanda deve essere sempre indicato un periodo definito (da/a) ricompreso nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente.

Il periodo massimo di concessione della CIGD è commisurato alla tipologia di intervento richiesto:

- se al combinato disposto ex art. 15 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 3 mesi più 9 settimane pari a 22 settimane;
- se al combinato disposto ex art. 17 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 1 mese più 9 settimane pari a 13 settimane.

Pertanto, per entrambi i suddetti interventi, non è possibile richiedere un numero di settimane superiori a quelle indicate (es. non è possibile richiedere un periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 poiché le settimane in tal caso corrisponderebbero a 27).

In caso di assunzione di personale successivamente alla data al 23 febbraio 2020, sono previste misure specifiche?

L'art. 41 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Pertanto, tali lavoratori possono accedere alla CIGD per un periodo non superiore alle 9 settimane come previsto dal citato art. 22. A tal fine i datori di lavoro potranno presentare una domanda specifica per tali lavoratori.

Nel caso di un'azienda con unità produttiva in Lombardia che ha diritto a 13 settimane di CIGD, può presentare una prima richiesta per 4 settimane e successivamente una di 9 oppure deve presentare un'unica domanda per 13 settimane continuative?

È possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 settimane.

Relativamente a ciascun periodo richiesto si conteggia il numero delle relative settimane.

Il limite delle 13 settimane ex combinato disposto art. 17 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. n. 18/2020 è valido solo per le aziende con unità produttiva in Lombardia, che hanno chiuso in seguito alle ordinanze emanate con D.L. 23/02/2020?

Il combinato disposto tra l'art. 17 del D.L. n. 9/2020 e l'art. 22 del D.L. 18/2020 prevede l'erogazione della misura della CIGD per la durata complessiva di 13 settimane per tutte le aziende, con unità produttiva in Lombardia che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa dell'emergenza a partire dalla data di entrata in vigore del decreto n. 6/2020 (23 febbraio 2020).

I datori di lavoro con unità produttiva/operativa in regioni diverse dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna (es. Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana ecc.), che richiedono la CIGD per lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni della Lombardia diversi da quelli della zona rossa, hanno diritto alla CIGD per 1 mese (pari a 4 settimane). Potranno poi richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per ulteriori 9 settimane alla Regione ove ha sede l'unità produttiva/operativa.

Si precisa che, in riferimento al territorio Lombardo, sono esclusi i Comuni della "zona rossa", la cui richiesta della misura è disciplinata dall'art. 15 ex D.L. n. 9/2020.

Il periodo di CIGD deve essere indicato per ciascun lavoratore?

All'interno del periodo di CIGD richiesto/definito, i lavoratori possono essere sospesi totalmente o con riduzione di orario di lavoro o a giorni alternati. L'azienda dovrà inserire il periodo di CIGD per ogni lavoratore (dal/al) che, per uno o più lavoratori potrà coincidere con il periodo di CIGD richiesto/definito, per uno o per altri lavoratori potrà corrispondere a un periodo diverso ma comunque ricompreso nel periodo richiesto/definito.

INFORMATIVA OO.SS. E ACCORDO SINDACALE

L'accordo sindacale è obbligatorio per la presentazione della CIGD?

L'accordo sindacale è previsto solo per le aziende che presentano domanda di CIGD ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020 e dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 con più di 5 dipendenti.

Tuttavia, nel caso di mancato accordo tra datore di lavoro e OO.SS. dei lavoratori oppure nel caso in cui, nonostante sia stata effettuata la comunicazione da parte del datore di lavoro alle OO.SS. dei lavoratori (comunicazione che attiva la fase di consultazione sindacale), non si riesca ad attivare il confronto tra le parti entro il termine di 5 gg. lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa e a concluderlo con la stipula di un accordo, il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIG in deroga (assenza di accordo).

Le aziende di cui agli artt. 17 e 22 con numero dipendenti inferiore o pari a 5 o anche con un numero di dipendenti maggiore di 5 qualora abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono dispensate dall'obbligo di sottoscrivere l'accordo sindacale.

Le aziende che presentano domanda di CIGD ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.L. n. 9/2020 e dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono dispensate dall'obbligo di sottoscrivere l'accordo sindacale a prescindere dal numero dei dipendenti.

Ai fini della sottoscrizione dell'accordo sindacale, è disponibile un modello da utilizzare?

Con decreto di Regione Lombardia n. 3803 del 26/03/2020, è stato recepito il modello standard di *accordo sindacale* (Allegato 1), da utilizzare in occasione della sottoscrizione dell'accordo stesso.

L'accordo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e datato.

L'accordo può essere sottoscritto anche mediante procedura telematica.

In relazione all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, cosa si intende per accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6?

il verbale di accordo sindacale dovrà attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD, ed è pertanto necessario che il datore di lavoro attesti il danno subito dall'azienda a seguito dell'emergenza sanitaria (pregiudizio) o comunque faccia comprendere le conseguenze anche economiche e sui lavoratori derivanti dai provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura parziale o totale dell'attività.

Per le aziende fino a 5 dipendenti esonerate dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, è comunque necessaria l'informativa da presentare alle OO.SS?

La circolare INPS n. 47/2020 cita "In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l'accordo di cui all'art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 1."

Pertanto, per le aziende fino a 5 dipendenti non è dovuta l'informativa.

Per le aziende sopra i 5 dipendenti, con quali organizzazioni sindacali è possibile procedere con la sottoscrizione dell'accordo sindacale per la richiesta della CIGD?

I soggetti sindacali da coinvolgere sono le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale indipendentemente dall'affiliazione o meno al sindacato datoriale e dall'applicazione della parte obbligatoria, normativa o retributiva del CCNL.

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Analogamente a quanto previsto per l'accesso alla CIGO e al Fondo di solidarietà, anche il trattamento di CIGD è limitato ai soli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante o è esteso ad altre tipologie di apprendistato?

No. Sono infatti destinatari dell'integrazione salariale ordinaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 148/2015 o delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale ai sensi dell'art.3 c.1 del Decreto MLPS n.94343/2016 gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Restano esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (circolari INPS n. 197/2015 e 176/2016).

Ne consegue pertanto che, poiché l'art. 3 dell'Accordo Quadro regionale considera beneficiari della CIGD gli apprendisti senza ulteriore specifica, se l'accesso alla CIGO e all'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà è ammesso solo per gli apprendisti titolari di contratto di apprendistato professionalizzante, per gli apprendisti titolari di diverso contratto è possibile richiedere l'intervento della CIGD, anche in conformità a quanto previsto dalla circolare INPS n. 56/2016.

Qual è il trattamento previsto per i lavoratori intermittenti?

L'art. 3 comma 3 dell'Accordo Quadro regionale prevede che i lavoratori intermittenti possono accedere alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

La circolare INPS n. 47/2020 al punto F prevede che *"rientrano (nel trattamento di CIGD) anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti."*

In una risposta ad un quesito l'INPS ha precisato che:

Le tipologie di lavoro intermittente sono due:

1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve l'indennità di disponibilità per i periodi di inattività;

2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività.

Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra richiamate, il lavoratore è titolare di tutti i diritti spettanti agli altri lavoratori subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell'eventuale integrazione salariale richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa.

Al contrario, se l'evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all'integrazione salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceve l'indennità di disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile.

Le predette considerazioni valgono per tutte le forme di integrazione salariale compresa la CIGD.

Pertanto, allo stato attuale, qualora i lavoratori intermittenti non possano accedere alle tutele ordinarie, può essere richiesto il trattamento di CIGD, ai sensi della circolare INPS n. 41/2006, per il lavoratore intermittente che abbia risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (in questo caso il 23/02/2020 considerata data iniziale della causale "COVID-19 Nazionale") e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media [di giornate] dei 12 mesi precedenti.

I lavoratori intermittenti non rientranti nelle condizioni di cui sopra per l'accesso all'integrazione salariale possono richiedere il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 del D.L. 18/2020 secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/05/2020 che prevede tra i beneficiari: art. 2 comma 1. B) "lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020."

Ad essi è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro erogata dall'INPS.

EROGAZIONE DELLA CIGD

Come funziona l'anticipazione sociale?

Le banche si stanno organizzando per gestire la procedura in linea con le misure di distanziamento sociale, se la propria banca risulta aderente alla convenzione nazionale sull'anticipazione sociale, seguire il link informativo pubblicato sul seguente portale regionale:

<http://redazione.reglobl.local/wps/myportal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/impresegestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020>

All'atto della domanda di anticipazione dell'assegno di cassa integrazione in deroga il lavoratore deve far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3, di cui alla Convenzione, nel quale è indicato l'Iban del conto corrente su cui verrà accreditato l'assegno di CIGD oppure dovrà fornire alla banca l'attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.

Per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l'impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Nella documentazione prevista dalla Convenzione, per la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello "SR 41".

Alcune Regioni, tra le quali la Lombardia, hanno provveduto – in collaborazione con l'ABI – a misure per agevolare le anticipazioni dell'assegno della cassa integrazione in deroga, quali specifici fondi di garanzia e/o la possibilità per le Banche di conoscere l'elenco dei datori di lavoro richiedenti o già autorizzati ad usufruire della cassa integrazione in deroga.

In quale misura viene erogata la CIGD al dipendente?

L'importo della CIGD è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore dovrebbe percepire per le ore di lavoro non prestate, l'importo è dovuto nei limiti del massimale mensile (da rapportare al massimale orario) che viene stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Nello specifico, per l'anno 2020:

- se la retribuzione lorda mensile non è superiore a € 2.159,48, il massimale mensile è pari a € 939,89 (al lordo delle ritenute fiscali);
- se la retribuzione lorda mensile è superiore a € 2.159,48, il massimale mensile è pari a € 1.129,66 (al lordo delle ritenute fiscali).

Al lavoratore è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

La normativa specifica sull'attuale CIGD prevede che il datore di lavoro non possa operare il conguaglio ma debba chiedere il pagamento diretto all'INPS.

Con quale modalità e tempistica viene erogata la CIGD al dipendente?

Il dipendente incassa successivamente al decreto di autorizzazione di Regione Lombardia e all'autorizzazione conseguente di INPS ma solo in presenza dei mod. SR41 che il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS.

Nel caso di presentazione CISOA sarà comunque possibile richiedere il pagamento direttamente al dipendente?

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, nel caso di presentazione della CISOA, la stessa circolare 47 dell'INPS precisa che in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che, in questo ultimo caso, le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il trattamento di CIGD dei lavoratori agricoli a tempo determinato è compatibile con l'indennità prevista dall'articolo 30 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020?

Sulla base dei chiarimenti intervenuti da parte dell'Ente erogatore è confermata la compatibilità tra il trattamento di CIGD e l'indennità prevista dall'articolo 30 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, diversamente da quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 dell'accordo quadro regionale sulla CIGD del 23 marzo 2020.

I datori di lavoro interessati possono quindi, ricorrendone le condizioni, presentare domanda di CIGD anche a favore di lavoratori che abbiano richiesto tale indennità.

TRATTAMENTO DEI DATI

Quali dati devono essere inseriti nell'atto di nomina a responsabile trattamento dei dati personali? L'atto di nomina a responsabile trattamento dei dati personali deve essere allegato?

A seguito di ulteriori approfondimenti in materia di protezione dei dati personali sono state condivise le seguenti semplificazioni procedurali per agevolare la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro, in quanto titolari del trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, dovranno nominare quali responsabili del trattamento i soggetti delegati (consulenti del lavoro, commercialisti o altro soggetto delegato).

Regione Lombardia è titolare del trattamento per le finalità di presidio e monitoraggio e istruttoria dell'istanza e gestione della piattaforma su cui sono caricati i dati.

Di conseguenza:

- *Non deve essere compilato e caricato a sistema il documento sul trattamento dei dati;*
- *Il documento, sottoscritto dal datore di lavoro, di nomina del consulente quale responsabile del trattamento dati, sarà tenuto agli atti da parte del datore di lavoro e del soggetto delegato.*

Restano salvi i documenti di nomina dei trattamenti dati acquisiti a sistema nelle domande di CIGD prima della decisione sopra riportata.